

SENTENZA

- sul ricorso n. 61223/2019 depositato l'8/06/2018

- avverso diniego rimborso n. comunicazione 13/03/2018 pubblicità 2013;
 - avverso diniego rimborso n. comunicazione 13/03/2018 pubblicità 2014;
 - avverso diniego rimborso n. comunicazione 13/03/2018 pubblicità 2015;
 - avverso diniego rimborso n. comunicazione 13/03/2018 pubblicità 2016;
- a pronuncia sentenza n. 5189/2017 Sez:21 emessa dalla Commissione Tributaria

contro:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

difeso da: di xxxxxxxxxxxx (omissis) e da xxxxxxxxxxxx (Omissis)

proposto da:

R. SRL (omissis) difeso da: XXXXXXXXXXXXXXXX (omissis)

Svolgimento del processo

Conclusioni della parte.

Parte ricorrente ha così concluso:

In via principale: - Dichiarare inesistente, nullo o comunque illegittimo e per l'effetto annullarlo, il provvedimento di diniego di rimborso, datato 13/03/2018, a firma avv. Xxxxx , Ufficio Legale, nonché ogni delibera o atto o provvedimento, emesso dalla XXX o dalla Città di Rivoli, o da qualsiasi altro ente a ciò preposto, clic costituiscano presupposto per l'emissione dell'atto impugnato, ad oggi sconosciuti alla ricorrente, nonché ogni atto conseguente o successivo ivi espressamente incluso il silenzio del Comune, per i motivi indicati in atto;

Per l'effetto condannare la XXX s.r.l. ed il Comune di Rivoli al rimborso delle somme indebitamente percepite e trattenute, per i motivi in ricorso, pari ad € 9.453,04= o inferiore accertata.

Con integrale rifusione degli onorari e de spese di giudizio.

La Parte resistente XXX s.r.l. ha così concluso:

Respingere il ricorso della R. s.r.l. e perciò confermare il diniego espresso all'istanza di rimborso dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e2018.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Parte resistente Comune di Rivoli ha così concluso:

La parte non si è costituita in giudizio.

Fatto e svolgimento del giudizio.

1) Con ricorso notificato in data 11-22/05/2018 la R. s.r.l. impugnava, tanto nei confronti dell'ente creditore Comune di Rivoli che del Concessionario preposto all'accertamento ed alla riscossione del tributo XXX s.r.l., la comunicazione in data 13/03/2018 con la quale XXX s.r.l. respingeva l'istanza di rimborso dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per gli anni dal 2013 al 2018, entrambi compresi.

2) A sostegno della domanda la ricorrente deduce che: - il Comune di Rivoli determinava a suo tempo la locale imposta sulla pubblicità in applicazione dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997, poi abrogato dal D.L. 83/2012 applicando le maggiorazioni ivi stabilite rispetto alla tariffa base stabilita dal D.Lgs 507/1993, tali aumenti sono sempre stati applicati nel tempo; - la ricorrente provvedeva per gli anni 2013, 2014, e 2015 al pagamento di quanto richiesto dall'XXX s.r.l., concessionaria del Comune per l'accertamento e la riscossione dell'imposta; - in data 21/01/2016 la ricorrente contestava gli aumenti tariffari deliberati dal comune in forza dell'art. 11, co 10, della L. 449/1997 e tanto l'XXX quanto il Comune di Rivoli rispondevano deducendo la legittimità degli aumenti; - la ricorrente, successivamente, provvedeva al pagamento anche gli avvisi di scadenza per la stessa imposta emessi per gli anni 2016 e 2017;

- in data 30/01/2018 la Corte Costituzionale depositava una sentenza (n. 15/2018), sia pure di rigetto, ma comunque di natura interpretativa dalla quale si deduceva che le maggiorazioni dell'imposta, de qua, anche se disposte mediante proroga tacita delle tariffe ante 2012 erano illegittime in quanto applicative di una nonna abrogata;

- in data 05/03/2018 la ricorrente formulava all'XXX e al Comune una nuova istanza di rimborso delle maggiorazioni, rispetto alla tariffa base, applicate nel corso degli anni dal 2013 in avanti;

- in data 13/03/2018 la XXX negava nuovamente il rimborso con il provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio; - la ricorrente provvedeva anche al pagamento dell'avviso di scadenza dell'imposta emesso per l'anno 2018; - in data 04/04/2018 la ricorrente presentava istanza di riesame tanto alla XXX, quanto ai Comune di Rivoli, ma questa rimaneva priva di riscontro.

3) Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 08/06/2018 e in data 16/11/2018 si costituiva la sola XXX s.r.l. deducendo:

- l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto a porre in discussione rapporti tributari divenuti definitivi a seguito del pagamento delle somme in assenza di tempestiva impugnazione dei provvedimenti impositivi con i quali era stato richiesto il tributo al contribuente;

- la legittimità delle maggiorazioni richieste e contestate dalla R. in quanto deliberate in ottemperanza e in vigore dell'art. 11, co. 10, della L. 449/1997 (e successive modifiche), legittimità non intaccata dal D.L. 83/2012 in quanto l'art. 23, co. 11, di tale D.L. avrebbe previsto che i provvedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.L. stesso fossero disciplinati fino alla loro definizione dalle disposizioni abrogate: dal che la legittimità della proroga tacita delle maggiorazioni legittimamente stabilite dal comune di Rivoli anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 83/2012;

- l'irrelevanza della decisione della Corte Costituzionale citata dalla ricorrente in quanto, in ogni caso, decisione di rigetto delle sollevate questioni di incostituzionalità, sentenza con la quale la questione di incostituzionalità dell'art. 1, co. 739 della L. 208/2015 (Legge di stabilità del 2016)(4) veniva dichiarata inammissibile in riferimento all'art. 114 Cost. It. e non fondate quelle di incostituzionalità in riferimento agli art. 3, 23, 53, 97, 102, 117 sesto comma, in relazione all'art 4, co. 4, della L. n. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18/10/2001 n. 3) e 119, con conseguente valenza della sentenza della Corte unicamente in relazione al giudizio nel corso del quale le questioni erano state sollevate; - la generale legittimità, anche per ragioni di adempimento agli obblighi costituzionali di pareggio di bilancio degli enti locali, di mantenimento nel tempo delle entrate legittimamente deliberate in vigore di norme che consentivano tali deliberazioni.

4) il comune di Rivoli non si costituiva.

5) Il procedimento veniva chiamato alla pubblica udienza, chiesta dalla ricorrente eoo l'alto introduttivo, del 09/01/2019 e in tale sede discusso dalle parti presenti.

In particolare parte ricorrente rilevava come la mancata impugnazione degli "avvisi di scadenza" non determinasse la cristallizzazione del credito tributario in quanto non rientranti tra gli alti di cui all'art. 19 del D.lgs. 546/92 mentre nel merito richiamava il disposto di cui all'art. 1, co. 197, della Legge di bilancio 2019 relativo alla restituzione delle maggiorazioni sull'imposta comunale di pubblicità.

⁴ Legge 208/2015 – Art. 1...

739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio - 2000, n. 212. si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto.

Parte convenuta in particolare evidenziava l'inammissibilità del ricorso in riferimento alle annualità 2017 e 2018 non ricomprese nell'atto di diniego impugnato.

La Commissione tratteneva il giudizio a decisione.

MOTIVI

1- Il ricorso è inammissibile in relazione alle annualità 2017 e 2018. La ricorrente nell'atto introduttivo dichiara espressamente (pag. 1 del ricorso) di impugnare, chiedendone l'annullamento, la "... comunicazione del 13.03.2018 con cui la concessionaria XXX s.r.l. nega alla R. s.r.l. l'accoglimento dell'istanza di rimborso presentata in merito all'imposta sulla pubblicità per gli anni 2013- 2014-2015 e2016 e successivi per il Comune di Rivoli..." L'atto della convenuta XXX (doc. 11 della ricorrente), nel quale si fa espresso riferimento alle sole annualità d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, riscontrava, negando il rimborso richiesto, l'istanza della ricorrente datata 05/03/2018 (doc. 10 della ricorrente) con la quale venivano citate le sole annualità sopra indicate, per un complessivo importo richiesto in restituzione di € 6.302,03=,

mentre nelle conclusioni del ricorso la somma viene quantificata in € 9.453,04, comprensiva delle successive annualità 2017 e 2018, come indicate anche nei conteggi prodotto sub 14). Queste 2 ultime annualità non erano oggetto della richiesta che ha originato l'atto di diniego impugnato, né erano in quest'ultimo menzionate e, pertanto, non possono essere oggetto di decisione in questo giudizio, ragion per cui la domanda di condanna relativa alla loro restituzione deve essere dichiarata inammissibile.

2. Il ricorso è parimenti inammissibile in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015, ma questo non per la ragione dedotta dalla convenuta nelle proprie difese. La XXX come prima difesa deduce l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta definitività del rapporto tributario dovuta al pagamento da parte della ricorrente R. degli avvisi di scadenza emessi dalla concessionaria senza riserve e/o impugnazioni di tali atti, ma la difesa è infondata in quanto se è pur vero che gli avvisi di scadenza di pagamento sono atti potenzialmente impugnabili direttamente in quanto esplicitano in tutti i suoi contenuti (*an* e *quantum*) la pretesa dell'ente creditore essi, però, non sono ricompresi nell'elencazione degli atti direttamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992, che menziona gli avvisi di accertamento del tributo, atti diversi da quelli emessi dall'XXX.

Ritiene questo Collegio che soltanto gli atti espressamente dichiarati come impugnabili autonomamente dal citato art. 19 del D.lgs. 546/1992 divenuti definitivi per decorrenza del termine impugnatorio possano determinare la definitività del rapporto tributario per acquiescenza del contribuente alla pretesa. Nella fattispecie, però, rileva il Collegio, come la richiesta di rimborso contenuta nell'istanza XXX del 5/03/2018 fosse già stata preceduta, per le annualità 2013, 2014 e 2015, da un'analogha domanda (doc. 4 della ricorrente) formulata dalla R. nei confronti sia dell'XXXX che del comune di Rivoli in data 21/01/2016, cui seguirono 2 dinieghi espressi, sia pure con diverse motivazioni, dall'XXXX in data 21/01/2016 (doc. 5 della ricorrente) e dal comune stesso in data 03/02/2016 (doc. 6 della ricorrente), dinieghi che non furono impugnati dalla ricorrente nel termine di 60 gg. cui all'art. 21 del D.lgs. 546/1992 e che in quanto atti espressamente qualificati come *autonomamente impugnabili* dal già citato art. 19 del D.lgs. 546/1992 divenuti definitivi hanno determinato l'intangibilità della pretesa tributaria.

Conforme sul punto Cass. Civ. n. 26087/2014 la quale espresso il seguente principio di diritto che *"In materia di contenzioso tributario, la mancata, tempestiva, impugnazione del diniego dell'istanza di rimborso di imposta determina l'intangibilità del relativo rapporto, posto che in campo tributario il diritto soggettivo del contribuente al rimborso è fronteggiato non da un potere discrezionale ma dall'obbligo dell'Amministrazione tributaria, ex art. 53 Cost, di ristabilire la giusta imposizione nel rispetto della capacità contributiva, sicché la riproposizione della medesima istanza, ormai rivolta contro un provvedimento ormai definitivo, corrisponde ad una richiesta di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, il quale presuppone resistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione. "*

Né può essere ritenuta rilevante ai fini di contrastare il principio sopra indicato la circostanza che solo nel Gennaio 2018 la Corte Costituzionale abbia emesso la richiamata dalla ricorrente in quanto:

- la norma contestata dalla ricorrente non è stata dichiarata incostituzionale dalla decisione e se già nel 2016 la R. riteneva ingiustificate le maggiorazioni alla tariffa base applicate dal

comune di Rivoli, tant'è che ne richiedeva il rimborso, ben avrebbe potuto per le stesse ragioni che sorreggevano la richiesta impugnare il diniego, affrontando il rischio di causa; - in linea generale anche nelle ipotesi di declaratoria di incostituzionalità di una norma i rapporti divenuti definitivi (e tali sono per quanto sopra esposto quelli relativi alle 3 annualità di imposta di cui si discute) in forza della norma stessa non vengono incisi dalla pronuncia di incostituzionalità e non possono più essere messi in discussione.

3. Diverse sono le considerazioni in ordine all'annualità d'imposta 2016, in relazione alla quale il Collegio ritiene illegittimo il diniego e, conseguentemente, dovuto il rimborso delle maggiorazioni d'imposta, nell'importo di € 1.629,75= indicato nell'istanza e non contestato dalla convenuta, rispetto alla tariffa base applicata dal comune di Rivoli.

Se è pur vero che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 non ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sottoposta al vaglio della Corte stessa e, quindi, questa è tuttora in vigore è altrettanto vero che la decisione della Corte ha chiaramente ed indiscutibilmente fornito l'interpretazione corretta della norma, interpretazione è totalmente opposta a quella della adottata dalla convenuta XXX.

E' indiscutibile che la Corte Costituzionale abbia ritenuto errata l'interpretazione del comma 739 dell'art.1 della L. 208/2015 nel senso di consentire il mantenimento degli aumenti già deliberati. Nel paragrafo 5.2 della sentenza della Corte Costituzionale si legge, infatti, *"...Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente..."*.

E' evidente come nella fattispecie si sia in presenza, per tutti gli anni in contestazione (5) di una proroga tacita delle maggiorazioni a suo tempo deliberate, non esplicitamente autorizzata dal comma 739 ed illegittima in quanto applicazione di una norma non più vigente. Se questa è l'interpretazione della norma che viene data dal Consiglio di Stato e fatta propria dalla Corte Costituzionale questo Collegio non ritiene di doverla contestare e ciò senza coniare, da un lato, la risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e Finanze del 14/05/2018 che la condivide e, dall'altro, il comma 917 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, che prevede per i Comuni la possibilità di effettuare *"...rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018... in forma rateale entro il termine di 5 anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è divenuta definitiva"*, disposizione che indiscutibilmente depone a favore dell'illegittimità delle maggiorazioni tariffarie stesse.

4. Le reciproche soccombenze determinano la composizione delle spese del giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino – sez.ne 8

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla domanda di rimborso delle maggiorazioni all'imposte sulla pubblicità rispetto alle tariffe base applicate dal comune di Rivoli per le annualità d'imposta 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018.

Accoglie il ricorso per l'annualità d'imposta 2016.

Spese compensate.

Torino, 09/01/2019

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2019

⁵ L'accoglimento della domanda relativa al rimborso delle altre annualità d'imposta è precluso dai motivi, affatto estranei all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 1, co. 739, della L. 208/2015, sopra esplicitati.